



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali che
non ha oneri
finanziari)

Seduta del 27-12-2024

DELIBERAZIONE N. 606

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLEGATO A) DELLA D.G.R. 533/2012 E SS.MM.II. E DIFFERIMENTO TERMINE DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA REGIONE MOLISE.

LA GIUNTA REGIONALE

il giorno ventisette del mese di dicembre dell'anno duemilaventiquattro si riunisce con la presenza dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	ROBERTI FRANCESCO	PRESIDENTE	Presente
2	DI LUCENTE ANDREA	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CEFARATTI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
4	MARONE MICHELE	ASSESSORE	Presente
5	MICONE SALVATORE	ASSESSORE	Presente
6	IORIO ANGELO MICHELE	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale VINCENZO NIRO

SEGRETARIO: DOMENICO NUCCI

VISTA la proposta di deliberazione n. 769 inoltrata dal SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA';

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO:

- del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA' - VINCENZO ROSSI e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;
- del parere di coerenza, ai sensi della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., a firma del Coordinatore AD INTERIM dell'AREA QUARTA, DOMENICO NUCCI;
- dell'attestazione del Direttore Generale della Giunta Regionale, DOMENICO NUCCI di coerenza con gli indirizzi della politica regionale e con gli obiettivi assegnati alla Direzione generale.

La proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Giunta Regionale dal relatore PRESIDENTE ROBERTI FRANCESCO.

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1) di sostituire integralmente il paragrafo 4.7 dell'Allegato A) della D.G.R. n. 533/2012 e ss.mm. e ii. come segue:

4.7 Variazioni delle condizioni, dei requisiti relativi all'accreditamento e cause di sospensione e decadenza

Gli Organismi hanno l'obbligo di comunicare al Servizio regionale competente - entro e non oltre 30 giorni dal loro manifestarsi - tutte le variazioni che intervengono sui dati, sulle condizioni, sui requisiti riferiti ai Criteri di accreditamento; essi devono comunicare, in particolare, le modifiche, le variazioni, gli aggiornamenti relativi alle "Tipologia di evidenza" indicate nell'Allegato 1 (Disposizioni Tecniche) ogni qual volta questi si verifichino e indipendentemente da quale fattore dipendano. A titolo esemplificativo: modifiche strutturali, variazioni organizzative, rinnovo di atti e documenti (autorizzazioni, dichiarazioni, attestati, incarichi, certificazioni varie, documenti di riconoscimento, etc.), scadenze (bilanci, denunce, verbali, etc.).

4.7.1 Cause di sospensione dell'accreditamento

L'accreditamento viene sospeso nei seguenti casi per giorni 90:

- a) l'Organismo non risolve le non conformità rilevate dal competente Ufficio regionale e/o non provvede all'aggiornamento della documentazione relativa all'accreditamento;
- b) l'Organismo non provvede alla trasmissione della documentazione relativa al mantenimento annuale, secondo le indicazioni del primo capoverso del paragrafo 4.7;
- c) l'Organismo si viene a trovare in stato di liquidazione e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali dell'impresa, fatto salvo il caso previsto al successivo paragrafo 4.7.2;
- d) perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'Organismo diversi da quelli di cui al successivo paragrafo 4.7.2;
- e) l'Organismo non rispetta i contratti collettivi vigenti e/o gli impegni contrattuali di lavoro;
- f) l'Organismo non assolve gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente;
- g) l'Organismo non assolve gli obblighi relativi al versamento dei contributi INPS e/o INAIL (Verifica tramite DURC);
- h) l'Organismo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche;
- i) qualunque altra motivazione indicata nel presente Dispositivo.

4.7.1.1 La sospensione può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte degli Uffici regionali e/o Enti Statali di gravi irregolarità compiute dall'Organismo nella gestione delle attività e riscontrate nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza:

- a) mancata presentazione del legale rappresentante dell'Organismo per la stipula della convenzione/atti unilaterali di avvio e realizzazione delle attività, dopo la seconda convocazione;
- b) ammissione ai percorsi formativi di allievi/destinatari non in possesso dei requisiti richiesti;
- c) svolgimento delle attività formative in sede diversa rispetto a quella comunicata / autorizzata;
- d) mancata comunicazione agli Uffici regionali competenti delle modifiche della data/orario delle lezioni che di fatto rendono impossibile una visita in loco;
- e) mancato inserimento e aggiornamento dei dati relativi al sistema informativo unitario per la gestione, il monitoraggio degli investimenti pubblici (MOSEM) e altri strumenti consentiti dai Bandi Pubblici;
- f) avvenuta revoca del progetto per irregolarità nell'attuazione di quanto previsto nell'Avviso Pubblico e nella convenzione;
- g) utilizzo di personale docente e tutor diverso da quello comunicato/autorizzato;
- h) assenza dei registri delle lezioni in aula e/o dell'attività FAD e/o dello stage o gravi irregolarità nella loro compilazione;

- i) eventuali altre irregolarità, diverse dalle precedenti, relative alla gestione delle attività di istruzione e formazione professionale.

La sospensione dell'accreditamento è comunicata dall'Ufficio regionale competente a mezzo PEC. In presenza di non conformità o irregolarità sanabili, l'Ufficio regionale competente indicherà nella PEC il numero massimo dei giorni concessi per sanare la/le non conformità. Tale termine non potrà comunque superare i 30 giorni e sarà definito sulla base della documentazione da produrre. Detta comunicazione è effettuata nel rispetto degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990. Decorso inutilmente il periodo concesso, l'Ufficio regionale competente procederà alla revoca secondo quanto previsto dal paragrafo 4.7.2. La sospensione decade automaticamente nel momento in cui l'Organismo provvede a sanare la/le non conformità riscontrate.

La sospensione si applica all'Organismo e a tutte le sedi operative accreditate e per tutti gli ambiti di accreditamento. Il periodo di sospensione verrà pubblicato nell'Elenco regionale degli Organismi accreditati, pubblicato sul portale regionale dell'accreditamento. L'Organismo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione a tutti gli Avvisi Pubblici emanati dalla Regione Molise; inoltre, durante il periodo di sospensione, l'Organismo è tenuto a interrompere tutte le attività e a non accettare eventuali iscrizioni/adesioni per la partecipazione alle attività.

4.7.2 Cause di revoca dell'accreditamento

L'accreditamento viene revocato nei seguenti casi:

- a) l'Organismo è stato dichiarato fallito;
- b) nei confronti del legale rappresentante dell'Organismo è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea e per i reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE;
- c) nei confronti del legale rappresentante dell'Organismo è stata emessa interdittiva antimafia;
- d) l'Amministrazione Regionale accerti, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'Organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione economico-amministrativa abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale (F), istruzione e formazione professionale (leFP)
- e) il legale rappresentante dell'Organismo si rende colpevole di accertate false dichiarazioni nel fornire in formazioni richieste ai fini dell'accreditamento, dell'assegnazione di finanziamenti e della rendicontazione delle spese;
- f) l'impossibilità ad effettuare verifiche in loco, presso i locali degli enti di formazione e/o il non accesso alle informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti di accreditamento e alle verifiche relative alle attività svolte, da parte degli organismi regionali e/o alle Istituzioni ispettive nazionali;
- g) l'Organismo sospeso non risolve, entro i tempi prescritti, le non conformità o non provvede all'aggiornamento della documentazione attestante i requisiti;
- h) l'Organismo sospeso svolge attività nel periodo di sospensione;
- i) l'Organismo risulta non essere in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2;
- j) nei controlli relativi all'ambito D (Efficacia ed efficienza), l'Organismo risulti inadempiente per almeno 24 mesi consecutivi; qualunque altra motivazione indicata nel presente Dispositivo.

La revoca si applica all'Organismo e a tutte le sedi operative accreditate e per tutti gli ambiti di accreditamento, ed è disposta con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio regionale competente. La revoca dell'accreditamento non può essere sanata con la realizzazione di azioni finalizzate alla rimozione dell'evento che ha causato la revoca. Per quanto concerne le attività in essere l'organismo ha l'obbligo di portarle a termine presso una sede formativa dichiarata idonea. L'Organismo cui sia stato revocato l'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi 12 mesi dalla data del provvedimento di revoca. L'Organismo, e le relative sedi operative, cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall'Elenco regionale degli Organismi accreditati, pubblicato sul portale regionale dell'accreditamento.

4.7.3 Rinuncia all'accreditamento

È possibile rinunciare all'accreditamento. Le sedi operative accreditate per le quali l'Organismo rinuncia all'accreditamento sono cancellate dall'Elenco regionale degli Organismi accreditati, pubblicato sul portale regionale dell'accreditamento. Le sedi operative accreditate per le quali è stata chiesta la rinuncia all'accreditamento non possono essere oggetto di una nuova domanda di accreditamento prima che siano

decorsi 270 giorni dalla data del provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

2) di approvare le modifiche e le integrazioni sopra riportate;

3) di differire il termine di sospensione delle procedure di nuovi accreditamenti presso la regione Molise e della relativa iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi accreditati, così come riportato dalla D.G.R. n.186/2024, al 30 Aprile 2025, e comunque fino all'approvazione del nuovo documento tecnico che disciplinerà ex novo il sistema di accreditamento regionale e alla creazione di una innovativa piattaforma informatica/digitale;

4) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

5) di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa di cui alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise riferita all'annualità 2024 approvata con D.G.R. n. 49/2024;

6) di pubblicare il presente atto integralmente sul sito web della Regione Molise www.regione.molise.it, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (integralmente) nonché nell'Albo Pretorio *on line* della Regione Molise;

7) di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione modifiche allegato A) della D.G.R. 533/2012 e ss.mm.ii. e differimento termine di sospensione della procedura di accreditamento degli organismi di formazione professionale presso la Regione Molise".

PREMESSO CHE:

OB7 con deliberazione di Giunta regionale n. 533 del 08/08/2012, recante «Approvazione "Dispositivo per l'accREDITamento degli Organismi di formazione professionale"», è stato approvato il nuovo regolamento per l'accREDITamento degli organismi di formazione e orientamento professionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise - Supplemento Ordinario - del 15 settembre 2012, n. 21 e ss.mm. ii;

OB7 con deliberazione di Giunta regionale n. 305 del 25/06/2013, recante «D.G.R. n. 533/2012 e ss.mm. e ii. - Dispositivo per l'accREDITamento degli Organismi di formazione professionale. Modifiche/Integrazioni», sono state apportate delle modifiche al suddetto dispositivo per l'accREDITamento;

OB7 con deliberazione di Giunta regionale n. 260 del 27.07.2020 sono state apportate delle modifiche alla D.G.R. n. 533/2012, in particolare al Paragrafo 2.1.1 - Linea di indirizzo e al Paragrafo 4.7 - Variazioni delle condizioni, dei requisiti relativi all'accREDITamento e dichiarazione di decadenza dispositivo per l'accREDITamento;

OB7 con Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, "*Disposizione urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19*", vengono definite alcune disposizioni per favorire il rientro all'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022;

RICHIAMATE:

OB7 la deliberazione di Giunta regionale n. 302 del 06/10/2023, recante «D.G.R. 533/2012 e ss.mm. e ii. Sospensione della procedura di accREDITamento degli Organismi di formazione professionale presso la Regione Molise»;

OB7 la deliberazione di Giunta regionale n. 186 del 16/04/2024, recante «D.G.R. 302/23 e ss.mm. e ii. Sospensione della procedura di accREDITamento degli Organismi di formazione professionale presso la Regione Molise. Differimento termine di sospensione»;

CONSIDERATO CHE:

02D è opportuno apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al Dispositivo ed agli allegati approvati con le suddette deliberazioni, in modo da garantire una più chiara interpretazione dei principi e dei requisiti di ordine logistico-gestionale e di affidabilità, nonché relativamente alle procedure per la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO;

02D sono stati attuati numerosi controlli sugli enti di formazione e relativi corsi che hanno evidenziato criticità relative ad inosservanze nello svolgimento delle attività formative e nel mantenimento dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO;

02D è opportuno apportare modifiche all'allegato A) del Dispositivo approvato e modificato con le suddette deliberazioni in modo da consentire all'ente regionale di regolarizzare le inosservanze, inadempienze e/o illeciti con adeguate sanzioni da addebitare agli Organismi di formazione professionale accREDITATI, applicando appropriate sospensioni delle attività e/o revocche dell'accREDITAMENTO in caso di gravi inadempienze;

02D è in fase di redazione il nuovo dispositivo dell'accREDITAMENTO e la creazione di una piattaforma informatica per la digitalizzazione dei procedimenti di accREDITAMENTO, opportuna al fine di garantire un adattamento costante ai cambiamenti imposti dall'incessante rivoluzione digitale e dell'innovazione informatica al fine di attuare le procedure di rilascio, mantenimento e variazione dell'accREDITAMENTO, al momento non ancora a disposizione dell'Amministrazione regionale;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di:

02D apportare le modifiche all'Allegato A) della D.G.R. 533/2012 e ss.mm. e ii. "Dispositivo per l'accREDITAMENTO degli Organismi di formazione professionale", con il nuovo paragrafo denominato "Variazioni delle condizioni, dei requisiti relativi all'accREDITAMENTO e cause di sospensione e decadenza";

02D procedere ad una rivisitazione complessiva dell'attuale sistema di accREDITAMENTO regionale degli organismi formativi (DGR 533/2012 e s.m. e int.), che tenga conto delle novità intervenute in questi ultimi anni, finalizzato all'innalzamento della qualità dell'offerta formativa nel rispetto della normativa vigente e delle relative intese raggiunte in sede di C.U.

02D creare una piattaforma informatica /digitale, al fine che le procedure di rilascio, mantenimento e variazione dell'accREDITAMENTO avvengano in forma telematica, così da garantire un adattamento costante ai cambiamenti imposti dall'incessante digitalizzazione di dati e servizi, con l'impiego delle tecnologie informatiche;

02D differire il termine di sospensione delle procedure di nuovi accREDITAMENTI e della relativa iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi accREDITATI da parte delle agenzie formative, al 30 Aprile 2025, comunque fino all'approvazione del nuovo documento tecnico che disciplinerà ex novo il sistema di accREDITAMENTO regionale e alla creazione di una innovativa piattaforma informatica/digitale;

VISTI:

02D il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

02D la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014";

02D il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014, avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'Ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;

1) di sostituire integralmente il paragrafo 4.7 dell'Allegato A) della D.G.R. n. 533/2012 e ss.mm. e ii. come segue:

4.7 Variazioni delle condizioni, dei requisiti relativi all'accREDITAMENTO e cause di sospensione e decadenza

Gli Organismi hanno l'obbligo di comunicare al Servizio regionale competente - entro e non oltre 30 giorni dal loro manifestarsi - **tutte** le variazioni che intervengono sui dati, sulle condizioni, sui requisiti riferiti ai Criteri di accreditamento; essi devono comunicare, in particolare, le modifiche, le variazioni, gli aggiornamenti relativi alle "Tipologia di evidenza" indicate nell'Allegato 1 (Disposizioni Tecniche) ogni qual volta questi si verifichino e indipendentemente da quale fattore dipendano. A titolo esemplificativo: modifiche strutturali, variazioni organizzative, rinnovo di atti e documenti (autorizzazioni, dichiarazioni, attestati, incarichi, certificazioni varie, documenti di riconoscimento, etc.), scadenze (bilanci, denunce, verbali, etc.).

4.7.1 Cause di sospensione dell'accreditamento

L'accreditamento viene sospeso nei seguenti casi per giorni 90:

- a) l'Organismo non risolve le non conformità rilevate dal competente Ufficio regionale e/o non provvede all'aggiornamento della documentazione relativa all'accreditamento;
- b) l'Organismo non provvede alla trasmissione della documentazione relativa al mantenimento annuale, secondo le indicazioni del primo capoverso del paragrafo 4.7.2;
- c) l'Organismo si viene a trovare in stato di liquidazione e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali dell'impresa, fatto salvo il caso previsto al successivo paragrafo 4.7.2;
- d) perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'Organismo diversi da quelli di cui al successivo paragrafo 4.7.2;
- e) l'Organismo non rispetta i contratti collettivi vigenti e/o gli impegni contrattuali di lavoro;
- f) l'Organismo non assolve gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente;
- g) l'Organismo non assolve gli obblighi relativi al versamento dei contributi INPS e/o INAIL (Verifica tramite DURC);
- h) l'Organismo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche;
- i) qualunque altra motivazione indicata nel presente Dispositivo.

4.7.1.1 La sospensione può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte degli Uffici regionali e/o Enti Statali di gravi irregolarità compiute dall'Organismo nella gestione delle attività e riscontrate nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza:

- a) mancata presentazione del legale rappresentante dell'Organismo per la stipula della convenzione/atti unilaterali di avvio e realizzazione delle attività, dopo la seconda convocazione;
- b) ammissione ai percorsi formativi di allievi/destinatari non in possesso dei requisiti richiesti;
- c) svolgimento delle attività formative in sede diversa rispetto a quella comunicata / autorizzata;
- d) mancata comunicazione agli Uffici regionali competenti delle modifiche della data/orario delle lezioni che di fatto rendono impossibile una visita in loco;
- e) mancato inserimento e aggiornamento dei dati relativi al sistema informativo unitario per la gestione, il monitoraggio degli investimenti pubblici (MOSEM) e altri strumenti consentiti dai Bandi Pubblici;
- f) avvenuta revoca del progetto per irregolarità nell'attuazione di quanto previsto nell'Avviso Pubblico e nella convenzione;
- g) utilizzo di personale docente e tutor diverso da quello comunicato/autorizzato;
- h) assenza dei registri delle lezioni in aula e/o dell'attività FAD e/o dello stage o gravi irregolarità nella loro compilazione;
- i) eventuali altre irregolarità, diverse dalle precedenti, relative alla gestione delle attività di istruzione e formazione professionale.

La sospensione dell'accreditamento è comunicata dall'Ufficio regionale competente a mezzo PEC. In presenza di non conformità o irregolarità sanabili, l'Ufficio regionale competente indicherà nella PEC il numero massimo dei giorni concessi per sanare la/le non conformità. Tale termine non potrà comunque superare i 30 giorni e sarà definito sulla base della documentazione da produrre. Detta comunicazione è effettuata nel rispetto degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990. Decorso inutilmente il periodo concesso, l'Ufficio regionale competente procederà alla revoca secondo quanto previsto dal paragrafo 4.7.2. La sospensione decade automaticamente nel momento in cui l'Organismo provvede a sanare la/le non conformità riscontrate.

La sospensione si applica all'Organismo e a tutte le sedi operative accreditate e per tutti gli ambiti di accreditamento. Il periodo di sospensione verrà pubblicato nell'Elenco regionale degli Organismi accreditati, pubblicato

sul portale regionale dell'accreditamento. L'Organismo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione a tutti gli Avvisi Pubblici emanati dalla Regione Molise; inoltre, durante il periodo di sospensione, l'Organismo è tenuto a interrompere tutte le attività e a non accettare eventuali iscrizioni/adesioni per la partecipazione alle attività.

4.7.2 Cause di revoca dell'accreditamento

L'accreditamento viene revocato nei seguenti casi:

- a) l'Organismo è stato dichiarato fallito;
- b) nei confronti del legale rappresentante dell'Organismo è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea e per i reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE;
- c) nei confronti del legale rappresentante dell'Organismo è stata emessa interdittiva antimafia;
- d) l'Amministrazione Regionale accerti, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'Organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione economico-amministrativa abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale (F), istruzione e formazione professionale (leFP)
- e) il legale rappresentante dell'Organismo si rende colpevole di accertate false dichiarazioni nel fornire in formazioni richieste ai fini dell'accreditamento, dell'assegnazione di finanziamenti e della rendicontazione delle spese;
- f) l'impossibilità ad effettuare verifiche in loco, presso i locali degli enti di formazione e/o il non accesso alle informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti di accreditamento e alle verifiche relative alle attività svolte, da parte degli organismi regionali e/o alle Istituzioni ispettive nazionali;
- g) l'Organismo sospeso non risolve, entro i tempi prescritti, le non conformità o non provvede all'aggiornamento della documentazione attestante i requisiti;
- h) l'Organismo sospeso svolge attività nel periodo di sospensione;
- i) l'Organismo risulta non essere in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2;
- j) nei controlli relativi all'ambito D (Efficacia ed efficienza), l'Organismo risulti inadempiente per almeno 24 mesi consecutivi; qualunque altra motivazione indicata nel presente Dispositivo.

La revoca si applica all'Organismo e a tutte le sedi operative accreditate e per tutti gli ambiti di accreditamento, ed è disposta con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio regionale competente. La revoca dell'accreditamento non può essere sanata con la realizzazione di azioni finalizzate alla rimozione dell'evento che ha causato la revoca. Per quanto concerne le attività in essere l'organismo ha l'obbligo di portarle a termine presso una sede formativa dichiarata idonea. L'Organismo cui sia stato revocato l'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi 12 mesi dalla data del provvedimento di revoca. L'Organismo, e le relative sedi operative, cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall'Elenco regionale degli Organismi accreditati, pubblicato sul portale regionale dell'accreditamento.

4.7.3 Rinuncia all'accreditamento

È possibile rinunciare all'accreditamento. Le sedi operative accreditate per le quali l'Organismo rinuncia all'accreditamento sono cancellate dall'Elenco regionale degli Organismi accreditati, pubblicato sul portale regionale dell'accreditamento. Le sedi operative accreditate per le quali è stata chiesta la rinuncia all'accreditamento non possono essere oggetto di una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi 270 giorni dalla data del provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

- 2) di approvare le modifiche e le integrazioni sopra riportate;
- 3) di differire il termine di sospensione delle procedure di nuovi accreditamenti presso la regione Molise e della relativa iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi accreditati, così come riportato dalla D.G.R. n.186/2024, al 30 Aprile 2025, e comunque fino all'approvazione del nuovo documento tecnico che disciplinerà ex novo il sistema di accreditamento regionale e alla creazione di una innovativa piattaforma informatica/digitale;
- 4) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

5) di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa di cui alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise riferita all'annualità 2024 approvata con D.G.R. n. 49/2024;

6) di pubblicare il presente atto integralmente sul sito web della Regione Molise www.regione.molise.it, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (integralmente) nonché nell'Albo Pretorio *on line* della Regione Molise;

7) di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
DELFO GIOVANNI CARISSIMI

SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELL'UNIVERSITA
Il Direttore
VINCENZO ROSSI

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO
DOMENICO NUCCI**

**IL PRESIDENTE
FRANCESCO ROBERTI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82